



# Comune di Grumo Nevano

(Città Metropolitana di Napoli)

**Ordinanza n. 5 del 02/02/2022 Prot. n. 1652 del 02/02/2022**

**Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEI FOSSI, LA PULITURA DEI FOSSATI, LA POTATURA DELLE SIEPI E IL TAGLIO DELLE PIANTE SPORGENTI DAI TERRENI LIMITROFI ALLE STRADE COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

### **Premesso che:**

- si è constatata la presenza di alberi e arbusti lungo le strade comunali che protendono tronchi, rami fronde e foglie sulla sede stradale e che possono compromettere la visibilità e rendere difficoltosa la fruibilità della sede stradale e, in caso di eventi meteorologici, causare possibili interruzioni della circolazione stradale dovute a sradicamenti o cadute di rami;
- su alcune aree di proprietà privata vi è la presenza di vegetazione spontanea, di erbacce e di sterpaglie che, oltre ad essere indecorose, possono divenire potenzialmente e facilmente causa di pericolo per la pubblica incolumità degli utenti della strada e di danno alla segnaletica, alle infrastrutture ed agli impianti di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;
- il verificarsi di fenomeni a carattere ventoso e/o temporalesco, che hanno interessato questo Comune, hanno evidenziato la precarietà e pericolosità della vegetazione posta entro i confini delle strade correnti nel nostro territorio, così come anche le essenze arboree poste a ridosso delle sedi stradali stesse che, appesantite da acqua e sferzate dal vento, cadono sulle carreggiate costituendo grave intralcio per la circolazione veicolare e pericolo per gli utenti della strada;
- tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade ed aree pubbliche, rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale e per la privata e pubblica incolumità, soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali e forti raffiche di vento cui è interessato il territorio Comunale;
- le strade comunali e vicinali ad uso pubblico del Comune di Grumo Nevano devono consentire il transito in piena sicurezza e garantire buona visibilità per chi transita, essere prive di ostacoli e consentire una lettura immediata e precisa della segnaletica verticale ed orizzontale;

**Ritenuto** necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le essenze che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione o che creano pericolo per la pubblica e privata incolumità.

### **Considerato che:**

- ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada - D.L.vo n. 285/1992 e s.m.i. - "I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le piantagioni e le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettano comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie e che qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglia di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempopossibile";

- ai sensi dell'art. 31 del Codice della Strada - D. Lvo n. 285/1992 e s.m.i - " i proprietari devono mantenere i fossati dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati ed i muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi";

**Richiamata** altresì la definizione di CONFINE STRADALE - dettata dall'art.3 comma 1 punto 10) del Codice della Strada, che deve essere inteso come "*limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia e della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea;*

**Preso atto** delle disposizioni del Codice Civile contenute negli artt. 892 (distanze per gli alberi), 894 (alberi a distanza non legale) e 896 (recisione di rami protesi e di radici);

**Ritenuto** necessario assumere idoneo provvedimento finalizzato ad assicurare la sicurezza dell'utente della strada nonché a rimarcare gli obblighi in tal senso in capo ai proprietari e/o conduttori dei fondi confinanti con le pubbliche vie;

Ravvisata dunque la necessità:

- di tutelare la circolazione stradale, le strade, gli spazi pubblici e di pubblica utilità dai danni causati dalle siepi e piantagioni varie che sorgono e si diffondono a distanza inferiore a quella prescritta;
- di salvaguardare il decoro, l'igiene e la salute pubblica potenzialmente pregiudicate dalla mancata o carente manutenzione del verde privato;

Ai sensi dell'art. 107 del D.L.vo 18.8.00 n.267;

**Visti:**

- il Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e s.m.i., che detta disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;
- il D.P.R. n.495 del 16/12/1992 "Regolamento di esecuzione del Codice della Strada";
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 recante "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";
- il decreto del Sindaco n. 3 del 03/01/2022 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa di responsabile del 3° settore tecnico e ad interim di responsabile del 4° settore lavori pubblici ed ecologia;

**Riconosciuta** al sottoscritto la competenza per l'emanazione del presente provvedimento

**Ritenuto** di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, data la generalità dei destinatari cui è diretto il presente provvedimento;

## ORDINA

A ciascun proprietario, possessore, affittuario, usufruttuario, enfiteuta, livellario, conduttore, a qualsiasi titolo, di terreno o fondo frontista confinante con le strade di competenza comunale comprese quelle vicinali soggette a pubblico passaggio, ricadenti nel territorio del comune di Grumo Nevano, di provvedere come di seguito:

- di provvedere a potare e/o tagliare le siepi o i rami di alberi e/o altre essenze arboree prospicienti oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica e/o pali della pubblica illuminazione, in modo che non arrechino ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la piena visibilità della sede stradale;

- di verificare lo stato vegetativo delle piante ad alto fusto che in proiezione possono interessare la strada in caso di schianto, provvedendo se nel caso, al loro abbattimento ed alla rimozione di ogni alberatura che per essiccamento e forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione in previsione di eventi meteorologici avversi e comunque in modo da garantire una fascia di rispetto minima dal confine stradale, così come definito dall'art. 3 del C.d.S. enunciato in premessa, di almeno 3 (tre) metri libera da piantagioni da arbusti e fronde;
- di provvedere alla pulizia e alla regolare manutenzione delle aree medesime, mediante la rimozione di vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie e similari e al costante mantenimento dello stato di pulizia e di decoro delle aree medesime poste a distanza inferiore a quella prevista dai suddetti articoli del c.c. e quindi non regolamentari nel rispetto della vigente normativa in materia;
- di rimuovere, ogniqualvolta se ne verifichi la necessità e nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento, le ramaglie che per effetto delle intemperie o di qualsiasi altra causa, cadono o si protendono lungo le strade comunali;
- di provvedere alla regolare regimentazione delle acque meteoriche all'interno delle aree private affinché non si verifichino versamenti straordinari sulla sede stradale;
- di eseguire o far eseguire la pulizia dei fossi laterali alle strade, rivi, cunette e fossati invasi dal terreno. I proprietari e/o responsabili, dovranno mantenere i fossati puliti in modo da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro della sede stradale.

#### AVVERTE CHE

- Le suddette operazioni, da effettuarsi in condizioni di assoluta sicurezza ed a regola d'arte, dovranno essere effettuate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione all'albo/notifica/presa conoscenza della presente ordinanza e, successivamente costantemente durante l'intero arco dell'anno dovrà essere curata la manutenzione di dette aree, al fine di evitare l'insorgere dei pericoli sopra rappresentati;
- Qualora il proprietario lo ritenga opportuno potrà presentare una perizia asseverata, a firma di tecnico abilitato (dott. agronomo o forestale) che attesti la non pericolosità delle piante ricadenti nella fascia di rispetto di cui sopra;
- Qualora detti interventi manutentivi comportino l'abbattimento o l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico, ovvero ricadano in aree protette, dovrà essere richiesta dall'interessato specifica autorizzazione dai competenti uffici.
- Gli interventi di cui alla presente ordinanza dovranno essere eseguiti entro e non oltre la scadenza prefissata, dopodiché, senza ulteriore avviso, l'Amministrazione Comunale, di concerto con l'Amministrazione Provinciale o altro Ente proprietario della strada, ove necessario, previa informazione alla Prefettura, procederà d'ufficio, con mezzi propri o avvalendosi di ditte specializzate, all'esecuzione di detti lavori o di parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la sicurezza e la pubblica incolumità, in danno dei soggetti per legge obbligati ed inadempienti;
- Indipendentemente dagli interventi di cui ai commi precedenti è fatta salva ogni azione sanzionatoria da parte dell'Amministrazione competente, nei confronti dei proprietari/conduttori ecc. che rimarranno responsabili dei danni verificatisi per cause riconducibili ad inosservanza della presente ordinanza.
- Che tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei corsi d'acqua, dei canali e dei fossi, dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D. Lgs.152/2006 e s.m.i.

#### AVVERTE

- Che è vietato procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di diserbanti e dissecanti;
- Che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la

violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

- Che in base al generale principio della responsabilità del custode di bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, livellario, conduttore, ecc., su tale soggetto grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del codice civile;
- Che in caso di incidenti stradali od altri danni causati a terzi dall' inadempienza alla presente ordinanza, la responsabilità civile e penale graverà esclusivamente sui soggetti tenuti alla cura dei terreni e dei fondi;
- Che in ugual misura i soggetti tenuti alla cura dei terreni e dei fondi saranno tenuti a rimborsare direttamente ogni danno al patrimonio comunale unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione per la loro inadempienza;

### **DISPONE CHE**

- i trasgressori della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, saranno sanzionati ai sensi del codice della strada con sanzione amministrativa pecuniaria oltre all'applicazione, se previsto, delle sanzioni accessorie del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità previste dall'art. 211 del codice della strada, ovvero in difetto dell'esecuzione di quanto previsto dalla presente ordinanza, l'amministrazione, compatibilmente con le proprie capacità di intervento, provvederà in via sostitutiva alle anzidette operazioni manutentive addebitando le spese sostenute ai soggetti inadempienti.
- Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno sanzionate amministrativamente a norma delle vigenti disposizioni di Legge, di cui all'art. 7 bis D.lgs. 18.8.2000 n.267, lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale. (art. 650 codice penale).

La presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet comunale e divulgata sul territorio comunale.

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa a :

- Prefettura di Napoli - Ufficio Territoriale del Governo - Area V°-Protezione Civile Pec: protocollo.prefna@pec.interno.it
- Città Metropolitana di Napoli - Comando corpo di Polizia Metropolitana Napoli, Pec: polizia@pec.cittametropolitana.na.it
- Comando Stazione Carabinieri di Grumo Nevano
- Comando Polizia Municipale di Grumo Nevano;

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. si comunica che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Salvatore Flagiello responsabile PO settore tecnico

### **AVVERTE**

Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Campania entro il termine di 60 giorni, oppure al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione ovvero dalla piena conoscenza del provvedimento.

Che, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n°285, e successive modificazioni ed integrazioni, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, chiunque abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, può proporre ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura

fissata dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n° 495, e successive modificazioni ed integrazioni.

La Polizia Municipale e gli altri organi addetti alla sorveglianza della circolazione faranno rispettare la presente ordinanza a norma di legge.



Il Responsabile del Settore  
Sig. Salvatore Raggiello